

D.L. N.457 Modifiche e integrazioni alla L.R. 24.12.2008 n. 43 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2009).

Articolo 1

L'articolo stabilisce in euro 180 milioni il livello massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4,5 per cento e durata minima di quindici anni.

La modifica è conseguenza delle mutate condizioni dei mercati finanziari rispetto all'epoca della formazione del bilancio 2009.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

	(migliaia di euro)		
	2009	2010	2011
<i>A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento</i>	354.740	354.740	354.740
<i>B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)</i>	88.685	88.685	88.685
<i>C – Oneri per indebitamento</i>	71.000	71.000	71.000
<i>D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2009</i>	14.500	14.500	14.500
<i>E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]</i>	3.185	3.185	3.185

Articolo 2

Il presente articolo modifica il comma 2 dell'art. 15 rideterminando l'importo complessivo per il triennio 2009-2011 del finanziamento delle opere di edilizia sanitaria.

Articolo 3

Tale articolo inserisce:

- a) il Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale per Euro 20 milioni (art. 15 bis). Gli interventi infrastrutturali sono localizzati nel territorio ligure e disciplinati dalle leggi regionali in materia di viabilità, di procedure di programmazione e in materia di protezione civile ed antincendio.*
- b) La disciplina del Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli interventi (art. 15 ter) necessario nelle more di una migliore definizione del piano degli interventi in coerenza con la complessa strategia delineata dall'articolo 46 della legge regionale n. 24/2008 a favore dei piccoli comuni. Per dare piena attuazione a tale articolo è infatti necessaria l'emanazione di appositi atti applicativi. Il Piano degli Interventi si trova, inoltre, in una sorta di regime transitorio dato dal fatto che l'avvio della procedura avverrà prima, ma*

si concluderà successivamente, al termine previsto dal comma 4 del citato art. 46 per l'adeguamento dello strumento alle finalità della norma.

- c) *Il Programma di investimenti infrastrutturali a favore dei Comuni per Euro 7 milioni (art. 15 quater).*

Articolo 4

Il presente articolo ha lo scopo, da una parte, di favorire l'integrazione tra le tariffe del trasporto pubblico su gomma e del trasporto ferroviario all'interno del bacino di traffico di Genova e, dall'altra, di consentire l'avvio e la sperimentazione di un servizio di collegamento tra l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe, in corrispondenza degli orari di arrivo e partenza dei voli, al fine di aumentare la fruibilità dello scalo aeroportuale, con benefici per gli utenti dello scalo stesso.

Articolo 5

La tabella A "Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente" e la tabella B "Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale" allegate ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 43 del 2008 vengono integrate, per l'anno 2009, rispettivamente con l'area XII "Cultura sport e tempo libero" e con l'area XIV "Industria e piccola e media impresa".

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)")

1. L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)" è sostituito dal seguente:

"Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) è fissato per l'anno 2009 in euro 180.000.000,00."

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 43/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 (Programma investimenti in sanità) della l.r. 43/2008 è sostituito dal seguente:

“Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 43.150.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 19.150.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.”

Articolo 3

(Inserimento degli articoli 15 bis, 15 ter 15 quater nella l.r. 43/2008)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. n. 43/2008 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 15 bis

(Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale)

1. Per l'anno 2009 il Programma di investimenti a favore delle Province per programmi a regia provinciale è finanziato in euro 20.000.000,00
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali localizzati nel territorio ligure:
 - a) per un importo di euro 10.000.000,00 per interventi di adeguamento della rete viaria trasferita ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette”;
 - b) per un importo di euro 5.500.000,00 per il finanziamento del Fondo Regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 “Norme sulle procedure di programmazione”;
 - c) per un importo di euro 4.500.000,00 per interventi di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;

Articolo 15 ter

(Fondo Regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi)

1. Il Fondo regionale per l'attuazione del Piano degli Interventi 2009, di cui all'articolo 15 bis, comma 2, lettera b), è ripartito nelle seguenti quote provinciali: 31% per la Provincia di Genova, 23% rispettivamente per la Provincia di Imperia, per la Provincia di Savona e per la Provincia della Spezia.
2. Il Piano degli Interventi, di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 'Norme sulle procedure di programmazione', per l'anno 2009 è disciplinato in via transitoria dal Protocollo di intesa Regione-Province, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2005, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell'attuazione dell'articolo 46 della legge regionale 4 luglio 2008, numero 24 'Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni'.
3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell'articolo 5 del Protocollo d'intesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le Province, avvalendosi della Commissione mista, curano l'istruttoria delle domande di finanziamento e adottano, entro i sessanta giorni successivi, gli atti relativi all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento, ai fini della formulazione della proposta al Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

Articolo 15 quater

(Programma di investimenti a favore dei Comuni)

1. Per l'anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei comuni con una dotazione di euro 9.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:
 - a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 4.700.000,00;
 - b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di euro 1.300.000,00;
 - c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.400.000,00;
 - d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.600.000,00.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 'Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni';
4. Fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1 sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10% della dotazione stabilita."

Articolo 4

(Finanziamento straordinario per l'integrazione modale e tariffaria)

1. Per l'anno 2009 è stanziato l'importo di euro 1.000.000,00 a favore del Comune di Genova per l'integrazione tariffaria tra i servizi di trasporto pubblico operanti sul territorio comunale e per l'avvio e la sperimentazione di un servizio di collegamento tra l'aeroporto internazionale Cristoforo Colombo e le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Piazza Principe,

Articolo 5

(Sostituzione delle Tabelle A e B allegate alla l.r. n. 43/2008)

1. La Tabella A "Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente" allegata ai sensi dell'art.18 della l.r. n. 43/2008 è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
I – ISTITUZIONALE	25.000	25.000	25.000
III – TERRITORIO	25.000	25.000	25.000
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000	10.000	10.000
IX – SANITA'	50.000		
XII – CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO	3.000.000		
XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA	20.000		

MONTANA			
XVII – TURISMO	600.000		
TOTALE	3.730.000	60.000	60.000

TABELLA B

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

AREA	Competenza 2009	Competenza 2010	Competenza 2011
III – TERRITORIO	25.000		
VIII – SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000		
XIII –AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	10.000		
XIV – INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	500.000		
XVII – TURISMO	400.000		
TOTALE	945.000”		

Articolo 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.